

	<b>Modulo di lavoro</b>	Pagina 1 di 2
	<b>ML 2-63 CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</b>	Vers. 10.18

## **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO N° \_\_\_\_\_**

*(Art. 3, quinto comma, del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale)*

### **TRA**

L'Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Jean Monnet", con sede in Via S. Caterina 3 - Mariano Comense CO, codice fiscale 90002390137, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof. Leonarda Spagnolo nata a Palermo il 02/07/1962 Codice Fiscale SPGLRD62L42G273P, accreditato ai servizi al lavoro ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22

### **E**

l'azienda COMUNE DI SEREGNO con sede legale in SEREGNO, Piazza Martiri della Libertà, n.1 codice fiscale 00870790151 – Partita IVA: 00698490968 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato/a dal Sig. SINDACO, ROSSI ALBERTO nato a DESIO il 31/10/1984 Codice Fiscale RSS LRT84R31 D286L.

Segretario Generale delegato alla sottoscrizione della convenzione: SPOTO MARIO, nato ad Agrigento il 19/06/1962, Codice fiscale: SPT MRA 62H19 A089R

### **Premesso che**

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107 art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;

### **Si conviene quanto segue**

#### **Art. 1**

L'azienda COMUNE DI SEREGNO si impegna ad accogliere presso le sue strutture n.....soggetto/i in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'IIS Jean Monnet, di seguito indicato anche come "soggetto promotore".

#### **Art. 2**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in tirocinio è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda
  - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.



5. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

**Art. 3**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi/prodotti/servizi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

**Art. 4**

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. Il soggetto promotore si impegna a farsi carico della formazione ai tirocinanti in materia di sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro (ai sensi del D. Lgs 81/08).

**Art. 5**

Il soggetto ospitante si impegna:

- a fornire al tirocinante informazione e formazione in materia di sicurezza ad un livello minimo previsto per le corrispondenti figure professionali interne
- a fornire al tirocinante, ove previsti, adeguati DPI
- a rilasciare l'attestato relativo allo svolgimento del tirocinio, contenente una sintetica descrizione delle attività svolte
- a trasmettere all'Istituto, per ogni tirocinante, la Scheda di valutazione finale per il Monitoraggio dell'esperienza e il Foglio di presenza.

**Art. 6**

La realizzazione del tirocinio non comporta per entrambe le parti alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

**Art. 7**

La presente Convenzione ha validità fino al 31/12/2019 a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. È facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta.

Luogo .....,

data.....

TIMBRO

Firma per il soggetto ospitante

Firma per il soggetto promotore  
(IIS "Jean Monnet")  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Leonarda Spagnolo

.....

.....